

# Assolvimento dell'imposta di bollo sulle fatture elettroniche relativa al IV trimestre 2025

A cura di **Luca BILANCINI**

**Art. 6 della tabella B allegata al DPR 26.10.72, DM 4.12.2020, provv. Agenzia delle Entrate 4.2.2021 n. 34958 e provv. Agenzia delle Entrate 21.11.2024 n. 422344**

Il DM 4.12.2020 ha stabilito i termini per il versamento dell'imposta di bollo sulle fatture elettroniche, introducendo procedure di integrazione dell'imposta di bollo relativa alle fatture transitate mediante Sistema di Interscambio che non recano l'assolvimento del tributo, pur essendo soggette all'imposta. Con il successivo provv. 4.2.2021 n. 34958 sono state definite le modalità attuative delle disposizioni contenute nel DM 4.12.2020. Con riguardo al IV trimestre 2025:

- entro il 15.1.2026 l'Agenzia delle Entrate presenta al soggetto passivo le fatture relative al periodo che recano l'assolvimento dell'imposta e quelle che ne sono sprovviste pur essendone soggette;
- entro il 31.1.2026 il contribuente è tenuto ad accettare o a modificare gli elenchi proposti dall'Amministrazione finanziaria<sup>1</sup>;
- entro il 15.2.2026 l'Agenzia delle Entrate comunica l'importo definitivo dell'imposta di bollo dovuta;
- entro il 28.2.2026 deve essere effettuato il versamento dell'imposta da parte del debitore.

## INTEGRAZIONE DA PARTE DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE

---

L'Agenzia delle Entrate, con riferimento alle fatture elettroniche inviate al Sistema di Interscambio, sulla base dei dati in proprio possesso, procede, per ciascun trimestre solare, all'integrazione di quelle *“che non riportano l'evidenza dell'imposta di bollo, ma per le quali l'imposta risulta dovuta”* (art. 6 co. 2 del DM 17.6.2014).

---

<sup>1</sup> Il 31.1.2026 cade di sabato, pur tuttavia il termine non dovrebbe poter essere prorogato al primo giorno feriale successivo posto che nel caso di specie non si sarebbe in presenza di un vero e proprio adempimento, quanto piuttosto di una facoltà concessa al contribuente. L'art. 7 co. 2 lett. I) del DL 13.5.2011 n. 70 dispone che: *“gli adempimenti ed i versamenti previsti da disposizioni relative a materie amministrate da articolazioni del Ministero dell'economia e delle finanze, comprese le Agenzie fiscali, ancorché previsti in via esclusivamente telematica, ovvero che devono essere effettuati nei confronti delle medesime articolazioni o presso i relativi uffici, i cui termini scadono di sabato o di giorno festivo, sono prorogati al primo giorno lavorativo successivo”*.

## PROCEDURE PRATICHE

L'Amministrazione finanziaria ha messo a disposizione del contribuente o dell'intermediario delegato (entro il 16.1.2026), due distinti elenchi:

- l'elenco A, che non può essere modificato, nel quale vengono inserite le fatture elettroniche emesse e inviate tramite il Sistema di Interscambio nel IV trimestre 2025 che riportano l'assolvimento dell'imposta di bollo (grazie all'indicazione del valore "SI" nel campo "Bollo Virtuale");

The screenshot shows the 'Elenchi fatture' interface with 'Elenco A' selected. The title is 'Elenco A, riferito al IV trimestre del 2025, delle fatture elettroniche emesse con indicazione del bollo - partita iva XXXXXXXXXXXX. Fatture selezionate: 2'. Below the title is a filter input field. A table displays two rows of invoice data:

Id Sdi	CF cedente/prestatore	Data fattura	Numero fattura
XXX3744		XX/XX/XXXX	XXXX
XXX3745		XX/XX/XXXX	XXXX

At the bottom, there are two buttons: 'Scarica file XML' and 'Procedi al pagamento'.

- l'elenco B, che potrà essere modificato dal contribuente, nel quale sono inserite le fatture elettroniche riferite alle operazioni effettuate nel IV trimestre 2025, emesse via Sdi, che non recano l'assolvimento dell'imposta, in presenza dell'obbligo.

The screenshot shows the 'Elenchi fatture' interface with 'Elenco B' selected. The title is 'Elenco B, riferito al IV trimestre 2025, delle fatture elettroniche emesse senza indicazione del bollo - partita iva XXXXXXXXXXXX. Fatture presenti 6 che concorrono al bollo 5'. Below the title is a filter input field. A table displays six rows of invoice data:

Id Sdi	Numero fattura	CF cedente/prestatore	Cessionario/Committente ⓘ	Data fattura	Importo soggetto a bollo €	Bollo integrato dall'Agenzia ⓘ	Modifica
XXX736	XXX1		00000XXXXX	XX/XX/XX	0,00	NO	Bollo SI
XXX3746	XXX911		00000XXXXX	XX/XX/XX		NO	Bollo NO
XXX747	XXX8111		005005XXXXX	XX/XX/XX		NO	Bollo SI
XXX757	XXX333		005005XXXXX	XX/XX/XX	0,00	NO	Bollo SI
XXX758	XXX444		02659EXXXXX	XX/XX/XX	0,00	NO	Bollo SI
XXX759	XXX444		005005XXXXX	XX/XX/XX	90,00	SI	Bollo SI

At the bottom, there are three buttons: 'Scarica file XML', 'Aggiungi fattura', and 'Procedi al pagamento'.

Nelle specifiche tecniche allegate al provv. 34958/2021 viene precisato che nell'ipotesi in cui la fattura documenti sia operazioni assoggettate a IVA che altre tipologie di operazioni, non può escludersi che l'imposta di bollo sia dovuta con riferimento a queste ultime.

Al fine della predisposizione dell'Elenco B, l'Agenzia delle Entrate seleziona le fatture per le quali:

- la sommatoria degli importi (2.2.1.11 "Prezzo Totale" per le fatture ordinarie o 2.2.2 "Importo" per quelle semplificate) risulti superiore a 77,47 euro;
- il contribuente abbia indicato i codici natura N2.1 (operazioni non soggette per carenza del requisito di territorialità), N2.2 (altre operazioni non soggette), N3.5 (ope-

## PROCEDURE PRATICHE

razioni non imponibili a seguito di lettera d'intento), N3.6 (altre operazioni non imponibili), N4 (operazioni esenti);

- non sia stata riportata alcuna codifica che indichi il possibile non assoggettamento al tributo.

### *Operazioni soggette ad imposta di bollo se di importo superiore a 77,47 euro (tabella esemplificativa)*

Codice natura	Tipologia operazione	Norma
N2.1	Cessione di beni non territorialmente rilevanti	Art. 7- <i>bis</i> del DPR 633/72
	Prestazioni di servizi non territorialmente rilevanti	Artt. 7- <i>ter</i> - 7- <i>septies</i> del DPR 633/72
N2.2	Operazioni non soggette all'imposta	Artt. 2, 3 del DPR 633/72
	Operazioni <i>poste in essere</i> da soggetti aderenti al regime "forfetario"	Art. 1 della L. 190/2014
N3.5	Operazioni non imponibili a seguito di lettera di intento	Art. 8 co. 1 lett. c) e co. 2 del DPR 633/72
N3.6	Cessione di beni eseguite mediante introduzione in un deposito IVA	Art. 50- <i>bis</i> co. 4 lett. c) del DL 331/93
	Cessioni di beni e prestazioni di servizi aventi ad oggetto beni custoditi in un deposito IVA	Art. 50- <i>bis</i> co. 4 lett. e) del DL 331/93
	Trasferimenti di beni da un deposito IVA all'altro	Art. 50- <i>bis</i> co. 4 lett. i) della L. 331/93
N4	Operazioni esenti	Art. 10 del DPR 633/72

Con riferimento alle codifiche che indicano il possibile non assoggettamento al tributo, nelle citate specifiche tecniche viene precisato che in presenza di operazioni che, pur annoverabili fra quelle rientranti nell'ambito di applicazione dell'imposta, non devono esserne assoggettate, il contribuente dovrà riportare, nel blocco 2.2.1.16 "Altri Dati Gestionali", uno specifico codice (sotto-blocco obbligatorio 2.2.1.16.1 "Tipo Dato"), che identifichi la fattispecie di esclusione, ovvero:

- NB1, nell'ipotesi di imposta di bollo non applicabile ai documenti assicurativi, perché assorbita nell'imposta sulle assicurazioni;
- NB2, nell'ipotesi di imposta di bollo non applicabile con riferimento a documenti emessi da soggetti appartenenti al terzo settore;
- NB3 nell'ipotesi di imposta di bollo non applicabile con riferimento ai documenti emessi fra banca e cliente correntista, perché l'imposta di bollo su tali documenti è già assorbita nell'imposta di bollo sull'estratto conto.

Al fine della predisposizione dell'Elenco B, l'Agenzia delle Entrate non terrà conto dei *file* XML caratterizzati dai codici<sup>2</sup>:

- TD16 (integrazione fattura per *reverse charge* interno);
- TD17 (integrazione/autofattura per acquisto servizi dall'estero);

<sup>2</sup> In ordine alla metodologia di compilazione dell'Elenco B si veda anche la Guida "L'imposta di bollo sulle fatture elettroniche" pubblicata dall'Agenzia delle Entrate (aggiornamento novembre 2024).

- TD18 (integrazione per acquisto di beni intracomunitari);
- TD19 (integrazione/autofattura per acquisto di beni ex art. 17 co. 2 del DPR 633/72);
- TD28 (acquisti da San Marino documentati con fattura cartacea)<sup>3</sup>.

Non saranno, inoltre, prese in considerazione le fatture elettroniche ordinarie B2B e B2C, quelle ordinarie verso la Pubblica Amministrazione (B2G) e quelle semplificate, caratterizzate dai seguenti regimi fiscali (tag <RegimeFiscale>):

- RF05 (vendita di Sali e tabacchi - art. 74 co. 1 del DPR 633);
- RF06 (commercio di fiammiferi - art. 74 co. 1 del DPR 633);
- RF07 (regime dell'editoria - art. 74 co. 1 del DPR 633/72);
- RF08 (gestione dei servizi di telefonia pubblica - art. 74 co. 1 del DPR 633/72);
- RF09 (rivendita di documenti di trasporto pubblico e di sosta - art. 74 co. 1 del DPR 633/72);
- RF10 (intrattenimenti, giochi e altre attività di cui alla tariffa allegata al DPR 640/72 - art. 74 co. 6 del DPR 633/72);
- RF11 (agenzia di viaggio e turismo - art. 74-ter del DPR 633/72).

Il contribuente il quale ritenga che in relazione ad uno o più documenti contenuti nell'Elenco B non si siano realizzati i presupposti per l'applicazione dell'imposta di bollo, potrà comunicare tale informazione all'Agenzia delle Entrate selezionando le fatture interessate. Il soggetto passivo o l'intermediario da questi delegato ha altresì facoltà di integrare il suddetto Elenco B, segnalando gli estremi identificativi delle fatture elettroniche non individuate dall'Agenzia, per le quali l'imposta di bollo risulta dovuta.

Le modifiche possono essere operate dal cedente/prestatore:

- "in modalità puntuale", attraverso il servizio *web* messo a disposizione dall'Agenzia, che permette di intervenire direttamente sulla tabella in cui è riportato l'elenco delle fatture elettroniche prive di imposta di bollo;
- in "modalità massiva", ovvero effettuando il *download* del *file* XML dell'Elenco B e, successivamente, l'*upload* del *file* modificato.

Il contribuente può modificare più volte l'Elenco B entro il 31.1.2026 (data ultima per la comunicazione delle variazioni relative alle fatture emesse via Sdl nel IV trimestre del 2025), ma soltanto l'ultima modifica verrà elaborata da parte dell'Agenzia delle Entrate. Nel caso in cui il contribuente non comunichi alcuna variazione, gli elenchi si ritengono confermati.

È possibile effettuare il pagamento anche oltre le scadenze previste dall'art. 6 del DM 17.6.2014, versando l'importo dovuto mediante il servizio *web* dell'Agenzia delle Entrate e corrispondendo le sanzioni e gli interessi da ravvedimento calcolati automaticamente dal sistema.

---

<sup>3</sup> Dall'1.2.2024, il codice TD28 può essere utilizzato per dar conto degli acquisti di beni e servizi da soggetti non residenti identificati in Italia ma non stabiliti nel territorio dello Stato, nel caso in cui questi ultimi abbiano erroneamente emesso fattura con addebito dell'imposta tramite la posizione IVA italiana. A fronte di tale irregolarità l'art. 6 co. 9-bis.1 del DLgs. 471/97 prevede che il cessionario o committente sia punito con la sanzione amministrativa compresa tra 250,00 e 10.000,00 euro, sempre che l'errore non sia stato commesso con intento fraudolento.

## PAGAMENTO DELL'IMPOSTA

Entro il 15.2.2026 l'Agenzia delle Entrate mette a disposizione nell'area riservata del contribuente (presente nel portale "Fatture e Corrispettivi") l'importo dell'imposta di bollo dovuta con riferimento alle fatture trasmesse mediante Sistema di Interscambio nel IV trimestre del 2025.


Imposta di bollo calcolata nel periodo 01/10/2025 - 31/12/2025

Partita IVA cedente	Codice fiscale cedente	Anno	N. fatture elenco A	N. fatture elenco B	Totale documenti calcolati	Totale imposta di bollo calcolata €	Attestazioni di prenotazione / pagamento	Stato del pagamento	Dettaglio
		2025	100	20	120	240			

Entro il 28.2.2026, il soggetto passivo può, alternativamente:

- effettuare il pagamento utilizzando la specifica funzionalità presente nel servizio web dell'Agenzia delle Entrate, che consente l'addebito diretto sul conto corrente del debitore;
- effettuare il pagamento tramite modello F24, in modalità telematica.

### Imposta di bollo calcolata

Partita IVA	XXXXXXXXXX
Codice fiscale	
Anno	2025
Trimestre	IV trimestre
N. fatture elenco A	100
N. fatture elenco B	20
Totale documenti calcolati	120
Totale imposta di bollo calcolata	€ 240,00
IBAN del conto di addebito	
Data versamento	XX/XX/XXXX 
<b>Consenso</b>	
<input type="checkbox"/>	Confermo che il conto identificato dal codice IBAN indicato è intestato al codice fiscale del cedente
<input type="checkbox"/>	Confermo di aver visionato gli elenchi A e B e che il presente pagamento è relativo alle fatture in essi contenute

### Modalità di pagamento

Pagamento tramite addebito sul conto indicato [Inoltra pagamento](#)

Nell'area riservata del contribuente saranno consultabili i versamenti effettuati con riferimento ai singoli trimestri solari.

Al fine del versamento mediante modello F24, il codice tributo per l'imposta di bollo relativa al IV trimestre solare il codice tributo è il seguente:

2524 - Imposta di bollo sulle fatture elettroniche - IV trimestre.

### Ravvedimento

---

Il servizio *web* messo a disposizione dall'Agenzia delle Entrate consente di avvalersi dell'istituto del ravvedimento di cui all'art. 13 del DLgs. 472/97, in caso di mancato pagamento dell'imposta di bollo alla scadenza prevista (28.2.2026 con riferimento all'importo dovuto per il IV trimestre).

Il sistema calcola automaticamente la sanzione ridotta e gli interessi dovuti in base ai giorni di ritardo rispetto alla naturale scadenza.

Il servizio rilascia una prima ricevuta di conferma dell'inoltro della richiesta di addebito e una seconda attestante l'esito del pagamento.

Nel caso si volesse procedere mediante versamento a mezzo modello F24, i codici tributo da utilizzare sono i seguenti:

- 2525 - Imposta di bollo sulle fatture elettroniche - sanzioni;
- 2626 - Imposta di bollo sulle fatture elettroniche - interessi.

### PROCEDURE DI RECUPERO DELL'IMPOSTA DI BOLLO NON VERSATA

---

L'Agenzia delle Entrate trasmette con modalità telematiche, "*al domicilio digitale registrato nell'elenco INIPEC*" (si veda provv. 34958/2021) del soggetto passivo che ha ritardato, omesso o versato in misura insufficiente l'imposta di bollo dovuta sulle fatture elettroniche inviate tramite Sdl, una comunicazione contenente:

- il codice fiscale, la denominazione, il cognome e nome del cedente/prestatore;
- il numero identificativo, l'anno d'imposta e il trimestre solare di riferimento;
- il codice atto che andrà riportato nel modello F24;
- gli elementi informativi relativi all'anomalia riscontrata dall'Agenzia delle Entrate;
- l'ammontare dell'imposta, della sanzione amministrativa dovuta ex art. 13 co. 1 del DLgs. 471/97, ridotta ad un terzo, e degli interessi dovuti fino all'ultimo giorno del mese antecedente a quello dell'elaborazione della comunicazione.

Nei 30 giorni dal ricevimento della comunicazione, il contribuente (anche per il tramite del suo intermediario) potrà, tuttavia, fornire chiarimenti in ordine ai pagamenti dovuti. Qualora il contribuente non provveda al pagamento, in tutto o in parte, delle somme dovute entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione o entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione definitiva delle somme rideterminate in conseguenza dei chiarimenti forniti, l'Agenzia delle Entrate procederà all'iscrizione a ruolo a titolo definitivo dei suddetti importi (imposta non versata, sanzione amministrativa dovuta ai sensi dell'art. 13 co. 1 del DLgs. 471/97 e interessi).

### SERVIZIO “CIVIS - COMUNICAZIONI BOLLO FATTURE ELETTRONICHE”

---

In conformità con quanto disposto dal c.d. DLgs. “Adempimenti” (art. 22 del DLgs. 1/2024), che prevede un rafforzamento dei servizi digitali dell’Agenzia delle Entrate, con il provv. 21.11.2024 n. 422344 è stato istituito il servizio *web*, denominato “CIVIS - Comunicazioni bollo fatture elettroniche”, che permette ai contribuenti di richiedere assistenza per le comunicazioni relative al ritardato, omesso o insufficiente versamento dell’imposta di bollo dovuta sulle fatture elettroniche.

#### **Approfondimenti**

“Imposta di bollo sulle fatture elettroniche”, *Guide Eutekne*

Bilancini L. “Nei regimi speciali IVA la fatturazione è senza bollo”, *Il Quotidiano del Commercialista*, [www.eutekne.info](http://www.eutekne.info), 25.10.2025

Bilancini L. “Entro il 10 settembre la rettifica del bollo sulle e-fatture del II trimestre”, *Il Quotidiano del Commercialista*, [www.eutekne.info](http://www.eutekne.info), 4.9.2024

Bilancini L., Mauro A. “Imposta di bollo sulla fattura elettronica”, *Schede di Aggiornamento*, 5, 2024

Redazione “Integrata la Guida per il pagamento dell’imposta di bollo sulle e-fatture”, *Il Quotidiano del Commercialista*, [www.eutekne.info](http://www.eutekne.info), 27.11.2024

Redazione “Nuova funzionalità CIVIS per la gestione delle comunicazioni sul bollo delle fatture elettroniche”, *Il Quotidiano del Commercialista*, [www.eutekne.info](http://www.eutekne.info), 22.11.2024

Redazione “Lo slittamento non modifica il codice tributo dell’imposta di bollo”, *Il Quotidiano del Commercialista*, [www.eutekne.info](http://www.eutekne.info), 28.10.2023

---